 Napoli, 30 Agosto 1821.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto l' editto pontificio de' 7 Luglio 1821, accompagnato da nota ministeriale del cardinal Consalvi;

Considerando che le comitive de' malviventi perseguitati energicamente nelle limitrofe provincie pontificie, andranno agevolmente a refluire nel regno;

Informati per gli rapporti che ci pervengono, dello stato attuale delle nostre provincie in proposito a' malfattori;

Volendo adottare delle misure straordinarie ed efficaci per la punizione ed esterminio di essi;

Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue:

1. Saranno senza indugio nominate ed istallate ne' nostri reali dominj al di qua del Faro quattro Corti marziali; una per le provincie di Napoli, Salerno ed Avellino; l' altra per Terra di lavoro, pe' tre Abruzzi e per Campobasso; la terza per Basilicata, Capitanata, Trani e Lecce; la quarta per le tre Calabrie.

La nomina di esse verrà fatta da' rispettivi commessarj del Re, de' quali è parola nell' articolo 15, e cadrà in persone che richiamino la lor fiducia e soddisfazione.

2. Le Corti marziali, delle quali è parola nell' articolo precedente, saranno composte da sei uffiziali militari, cinque de' quali, compreso il presidente, saranno giudici, e l' altro sarà relatore, ed eserciterà le funzioni di pubblico ministero.

La presidenza spetterà all' uffiziale di grado superiore.

3. Le Corti suddette procederanno in guisa de' Consigli mi-

litari subitanei; e conchiuderanno alla maggioranza assoluta de' voti. Le decisioni di esse, rimosso qualunque richiamo, saranno eseguite dentro ventiquattr' ore.

4. Le Corti medesime puniranno di morte tutti quelli che in comitiva armata in numero non minore di tre individui, uno almeno de' quali sia portatore d' armi proprie, incederanno per la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura;

que' che scientemente e volontariamente ricetteranno le comitive armate, gl' individui che le compongono, e gl' iscritti sulle liste di cui è parola nell' articolo 5;

quelli infine che scientemente e volontariamente somministreranno ad essi ajuti, viveri, armi, munizioni, o che con essi stessi manterranno corrispondenza.

5. Una Commessione composta dell' Intendente della provincia, del procuratore generale presso la gran Corte criminale, e del comandante militare della provincia medesima, formerà in ciascun mese delle liste, nelle quali iscriverà i capibanda, non meno che gl' individui che in comitiva armata scorrono la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura.

Tali liste saranno subito pubblicate in tutti i comuni della provincia.

6. Seguita siffatta pubblicazione, i congiunti o gli amici degl' individui iscritti nelle liste, fra otto giorni potranno presentare alla Commessione indicata nell' articolo precedente le scuse dell' assenza del colpevole. La Commessione trovandole giuste, farà cancellare dalle liste il nome della persona iscritta: in contrario le rigetterà, e farà un verbale di rigetto.

7. Scorso il termine di otto giorni fissato nell' articolo precedente, la Commessione farà defiggere le liste, e le riformerà, detraendo da esse i nomi di coloro, le scuse dei quali sieno state ammesse. Le liste riformate saranno chiamate *liste di fuorbando;* saranno subito pubblicate in tutti i comuni della provincia; ed i capi e gl' individui delle comitive armate in quelle descritti, saranno di dritto considerati come *fuorbanditi.*

8. Per effetto del fuorbando, potranno essi non solamente dalla forza pubblica, ma da qualunque altro essere uccisi.

9. Chi arresterà uno de' capi della comitiva, avrà, per questo servizio renduto allo Stato, un premio di ducati dugento.

Chi ucciderà uno de' capi delle comitive suddette, avrà un premio di ducati cento.

Se l' arresto o la uccisione non riguardi i capi, ma altri individui della comitiva armata, il premio di sopra stabilito sarà ridotto alla metà.

Questo premio avrà luogo ancorchè l' arresto o la uccisione sia eseguita dalla forza pubblica.

La Corte marziale, dietro accurato esame, dichiarerà la qualità di capo di comitiva e diffinirà la somma del premio da liberarsi.

10. Il malvivente che dentro un mese, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, uccida un altro malvivente compreso nelle liste, godrà un' amnistia.

Uno, due o tre malviventi che uccidano il capobanda, godranno di un' amnistia e del premio.

Il capobanda che uccida tre malviventi, godrà ancor egli di un' amnistia.

11. Gli attuali scorridori di campagna non ancora iscritti nelle liste, ancorchè capi di comitiva, se dentro quindici giorni, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, si presenteranno spontaneamente nel carcere, saranno giudicati in merito dalle gran Corti speciali col rito e colle leggi veglianti.

Il giudizio di esse, sia in linea di competenza, sia in merito, non sarà soggetto in alcun caso a ricorso presso la Corte suprema di giustizia.

12. Gli scorridori di campagna iscritti nelle liste di fuorbando potranno entro quindici giorni, dal dì della pubblicazione delle medesime, presentarsi spontaneamente innanzi le Corti marziali, e costituirsi in prigione a discrezione, contando unicamente sulla clemenza sovrana.

13. Il fuorbandito, che cadrà vivo in potere della giustizia,

sarà giudicato dalla Corte marziale sul solo costituto e sulla sola prova dell' identità della persona.

14. Le autorità locali, i sindaci, i sottintendenti, i giudici istruttori nel fare i rapporti delle comitive che sorgono ne' rispettivi circondarj, accompagneranno questi rapporti con un processo verbale, descrivendo il nome, il cognome e la patria di ciascun facinoroso, il giorno approssimativamente in cui si è egli dato alla scorreria, il tempo che vi si è trattenuto, e la pruova che se ne abbia.

15. In ognuno de' quattro ripartimenti indicati nell' articolo primo vi sarà un commessario del Re. Questi (prescindendo dalle altre attribuzioni che gli accorderemo) avrà quelle d' invigilare, dirigere e soprantendere le Corti marziali.

Potrà chiamarle precisamente ove il bisogno del suo ripartimento lo esiga.

È nominato per le provincie di Napoli e de' due Principati il Maresciallo *Salluzzi*; per Terra di lavoro, Abruzzi e Campobasso il Maresciallo *Mari*; per Basilicata, Capitanata, Trani e Lecce il Maresciallo *Roth*; per le tre Calabrie il Maresciallo *Pastore*.

16. In caso di malattia, o d' impedimento legittimo di uno de' membri della Corte marziale il commessario del Re nominerà colui che deve rimpiazzarlo.

17. Lo stesso commessario rimetterà alla Segreteria di Stato di grazia e giustizia le decisioni delle Corti marziali; e se lo giudicherà opportuno, le accompagnerà colle sue osservazioni.

18. Le decisioni suddette saranno per transunto rese pubbliche colle stampe.

19. Il commessario del Re manifesterà al Governo tutti que' funzionarj, siano giudiziarj, siano amministrativi, i quali si distingueranno in esattezza ed in zelo su di materia così importante, e contribuiranno efficacemente all' esterminio de' malfattori.

Il Governo prenderà in considerazione i distinti servigj de' funzionarj suddetti.

Il commessario del Re manifesterà egualmente il nome di quelli

che si fossero mostrati inesatti nell' adempimento de' loro doveri; ed a seconda de' casi provocherà con suo rapporto motivato le superiori disposizioni.

20. I procuratori generali presso le gran Corti criminali metteranno tutta la cura onde le indagini relative alla materia di cui è parola in questo decreto, siano raccolte con esattezza, e disbrigate con sollecitudine e con preferenza. Passeranno in conseguenza severi uffizj a' giudici istruttori, a' giudici regj incaricati delle istruzioni, ed a chiunque altro convenga.

21. Gl' Intendenti, i procuratori generali, i giudici regj, ed anche i sottintendenti, a' rapporti soliti avranno l' obbligo di aggiungere un altro pel commessario del Re, per quanto concerne la sua commessione.

22. Queste disposizioni transitorie saranno richiamate al cessar del bisogno.

23. Ogni altra disposizione concernente tale materia, sia in linea penale, sia in ordine al procedimento, rimane sospesa durante il vigore del presente decreto.

24. I Direttori delle nostre reali Segreterie di Stato di grazia e giustizia, di guerra, e di finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore della real Segreteria di Stato di grazia e giustizia
Firmato, RAFFAELE DE GIORGIO.

Pubblicato in Napoli il dì 3 Settembre 1821.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE